

## **RETRIBUZIONI RISULTATO 2014/2015: un ente pubblico interpella l'Agazia delle entrate riguardo la tassazione**

**Dino Della Giustina**, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un ente pubblico ha erogato nell'anno 2017 ai propri dipendenti le retribuzioni di risultato relative agli anni 2014 e 2015.

Il differimento del pagamento di tali emolumenti, ha evidenziato la sopraindicata Amministrazione pubblica, è stato causato dal ritardo con il quale si è addivenuti alla stipula del Contratto decentrato integrativo, documento che dà titolo al pagamento delle somme relative alla produttività ed al risultato. Si era, infatti, reso necessario richiedere chiarimenti all'Aran, in quanto la complessità della materia aveva rilevato dubbi sulla sua applicazione.

L'Amministrazione aveva inoltre disposto una verifica dei fondi del salario accessorio richiedendo un parere alla Corte dei Conti, per cui, tali situazioni oggettive hanno determinato un ritardo oltre il termine fisiologico di un anno nella quantificazione delle somme destinabili a produttività e risultato.

Ciò premesso l'Amministrazione pubblica ha interpellato l'Agazia delle Entrate per chiedere se alle retribuzioni di risultato relative agli anni 2014 e 2015 corrisposte nel 2017 potesse essere applicata la tassazione separata invece di quella ordinaria.

L'Agazia delle Entrate ha richiamato l'art. 17, comma 1, lett. B) del TUIR che, nell'ipotesi di "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente", prevede che l'imposta si applichi separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo di imposta.

Per "emolumenti arretrati" l'Agazia delle entrate ha specificato, come già precisato con circolare n. 1 del 15 dicembre 1973, devono intendersi tutte quelle somme che per effetto di leggi, contratti, sentenze, promozioni, cambiamenti di qualifica o di altro titolo similare, sono corrisposte per anni precedenti a quello in cui vengono percepiti.

Il citato art. 17, comma 1, lett. B) del TUIR indica le condizioni in presenza delle quali i redditi di lavoro, tardivamente corrisposti, possono fruire del particolare regime della tassazione separata (ciò al fine di evitare che, nei casi di redditi percepiti, per cause indipendenti dalla volontà delle parti, con ritardo rispetto alla loro maturazione, il sistema della progressività delle aliquote determini un pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio della capacità contributiva).

L'Amministrazione finanziaria, con circolare n. 23/E del 1997, ha quindi precisato le due situazioni che possono in concreto assumere rilevanza agli effetti dell'applicazione della tassazione separata.

1) quelle di carattere giuridico (quando cioè sopraggiungono norme legislative, sentenze, provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti

2) quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente stabiliti, purchè tale ritardo non sia riconducibile alla volontà delle parti nel senso di una scelta del momento del pagamento con finalità elusiva.

Nella fattispecie le retribuzioni di risultato sono state erogate in un periodo di imposta successivo a quello di competenza in ragione del ritardo nella stipula del contratto integrativo decentrato e, di conseguenza, tali emolumenti, per quanto sopra specificato, l'Agazia delle entrate ha precisato debbono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. b), del TUIR.